

NULLITA' LICENZIAMENTO SUPERAMENTO COMPORTO - DISABILE DI FATTO -

Si segnala una recente sentenza del Tribunale di Rovereto n. 81 del 30/11/2023 che ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, introducendo un concetto di 'disabilità di fatto'.

La malattia del lavoratore era riconducibile ad una patologia che comportava di fatto una menomazione fisica che ostacolava la partecipazione alla vita professionale, determinando una condizione di disparità nello svolgimento della prestazione, rispetto agli altri lavoratori.

Il giudice ha ritenuto irrilevante che la disabilità non sia stata riconosciuta da una commissione medica dell'Asl o Inail, e ha ritenuto applicabile la nozione di disabilità elaborata dalla Corte di giustizia Ue ai fini del diritto antidiscriminatorio, secondo la quale, si realizza una condizione di disabilità quando, per effetto di una duratura menomazione fisica, mentale o psichica il lavoratore patisce un ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Pertanto, ricorrendone i presupposti, non ha nessun rilievo che la condizione di minorazione fisica del lavoratore non sia stata accertata e riconosciuta secondo le specifiche previsioni delle leggi speciali del diritto interno a tutela di categorie protette e portatori di handicap.

Anche la Cassazione Corte di Cassazione, la n. 9095/2023 si è recentemente pronunciata in merito all'invalidità di previsioni contrattuali collettive che non adottino una disciplina differenziata nella determinazione del periodo di comporto di malattia a tutela dei lavoratori affetti da disabilità.

Si suggerisce ove possibile di ovviare alle lacune contrattuali con una contrattazione di secondo livello, e si raccomanda una attenta valutazione, per quanto gli elementi non siano sempre noti al datore, data la delicatezza e riservatezza delle informazioni.